

Ambiente-Paesaggio





… e un vincolo «immediato», per legge (senza bisogno di provvedimento della p.a.), viene introdotto a tutela dei Colli Euganei

L. 29 novembre 1971, n. 1097 - **Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei**

- **Art. 1.** Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, sono vietate l'**apertura di nuove cave** e **la ripresa** di esercizio di cave in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
- **Art. 2.** Le cave di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame ecc. … devono cessare ogni attività entro il termine perentorio del 31 marzo 1972.
- **Art. 3.** La coltivazione e l'esercizio **delle altre** cave (per cemento, per calce) in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all'approvazione di un apposito **progetto di coltivazione** da parte del soprintendente ai monumenti competente.
- **Art. 4.** La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal soprintendente **è punita con l'arresto sino a sei mesi** (e una ammenda pecuniaria).





Corte costituzionale – sentenza 6 febbraio 1973, n. 9

- I pretori di Este e di Monselice, con ordinanze emesse nei procedimenti penali a carico di imprenditori (cavatori), imputati per violazione degli artt. 2 e 4 della legge n. 1097 del 1971, **in quanto avevano continuato l'attività estrattiva nonostante il divieto** disposto dall'art. 2 della legge n. 1097, sollevarono questione di legittimità costituzionale della legge:

- per asserita violazione dell'art. 41, comma 1, della Costituzione: «L'iniziativa economica privata è libera»
- per asserita violazione dell'art. 42, comma 3, della Costituzione: «la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo»
- per asserita violazione degli artt. 4 e 35 Cost. «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»

Ambiente-Paesaggio





- **La dichiarata tutela di bellezze naturali formanti paesaggio è dall'art. 9 inclusa tra i "principi fondamentali" della Costituzione**, unitamente alla tutela del patrimonio storico ed artistico, quale appartenente all'intera comunità nazionale
- Per quanto concerne l'art. 41, va considerato che esso prevede (secondo comma) che l'**iniziativa economica privata trovi un suo limite nell'utilità sociale.** Tale indubbiamente è **il fine di tutela delle bellezze naturali**. La dedotta violazione dell'art. 41 Cost. non è, quindi, fondata»

(**art. 41, comma 2, Cost.** «**L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale** o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»)



Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»

Art. 41 Cost.
«libertà di impresa»

E’ più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale dell’impresa (art. 41 Cost.)

Ambiente-Paesaggio





- Per quanto concerne l'**art. 42 Cost.**, l'esclusione dell'indennità è giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni "**originariamente di interesse pubblico perché naturalmente paesistici**" e condizionati a limitazioni di godimento secondo particolare regime**.**
- Con riguardo agli **artt. 4 e 35 Cost.**, la Corte osserva che «il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto come fondamentale diritto dei cittadini non comprende un interesse, pure costituzionalmente protetto, alla intangibilità **di ogni situazione** che sia presupposto di conservazione del posto di lavoro»

Insanabile contrasto



Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»

Artt. 4 e 35 Cost.
«diritto al lavoro»

(in caso di insanabile contrasto …) E’ più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- rispetto al valore costituzionale del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.)